

Civile Ord. Sez. 5 Num. 23162 Anno 2026
Presidente: GIUDICE PIETRO ANDREINA
Relatore: ANGARANO ROSANNA
Data pubblicazione: 14/07/2026

Comunicazione presa in
carico - notifica

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9156/2025 R.G. proposto da:

SENATORE VERONICA, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria
Imperiale

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato

– controricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

– intimata –

avverso la sentenza della CORTE GIUST. TRIB. II GRADO CAMPANIA,
n. 6274/2024, depositata il 06/11/2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1°
luglio 2026 dal Consigliere Rosanna Angarano.

FATTI DI CAUSA

1. Veronica Senatore ricorreva innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno avverso la comunicazione di presa in carico notificata dall'Ente di Riscossione in relazione a un precedente avviso di accertamento, non impugnato; con quest'ultimo l'Ufficio, per l'anno d'imposta 2016, aveva recuperato a tassazione, ai sensi dell'art. 41-*bis* d.P.R. n. 600 del 1973, un maggior imponibile ai fini Irpef, Iva e Irap, avendo accertato un reddito d'impresa pari ad euro 144.000,00.

La Corte, dopo aver affermato l'impugnabilità dell'avviso di presa in carico ove primo atto attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza della pretesa erariale, dichiarava inammissibile il ricorso avendo accertato la regolare notifica dell'atto impositivo avvenuta a mani di soggetto convivente.

La contribuente spiegava appello che veniva rigettato. Il giudice di secondo grado confermava la sentenza sia con riferimento all'astratta impugnabilità dell'atto sia con riferimento alla regolare notifica del precedente avviso di accertamento.

2. Avverso la sentenza di secondo grado, la contribuente propone ricorso per cassazione, illustrato da successiva memoria, nei confronti dell'Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso e nei confronti dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 60, comma 1, lett. b-*bis* d.P.R. n. 600 del 1973.

Assume che il giudice di primo grado e quello di appello hanno ritenuto perfezionata la notifica dell'avviso di accertamento, nonostante «l'avviso di ricevimento» fosse stato notificato in data 28/10/2016, «ovvero ben 5 anni prima della sua emissione» e lo stesso fosse stato consegnato a persona diversa dal destinatario, ovvero al

sig. Paglia Angelo, erroneamente ritenuto capace convivente e segnatamente marito della destinataria. Aggiunge che i resistenti, che pure ne erano onerati, non avevano dato prova della regolarità della notifica a mezzo deposito della CAN, pur in presenza di esplicita contestazione.

2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, numm. 4 e 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti ed il travisamento della prova.

Rileva l'incongruenza tra la data riportata sull'avviso di ricevimento (28/10/2016) e l'anno di emissione dell'avviso di accertamento (2021) e l'errore di fatto nell'identificazione del soggetto che aveva sottoscritto l'avviso di ricevimento, essendosi erroneamente ritenuto, nei due gradi giudizio, che il cognato della destinataria (Paglia Angelo) – ovvero colui al quale era stato materialmente consegnato l'avviso – fosse il marito convivente della stessa (Paglia Giacomo).

3. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 24 Cost. per violazione del diritto di difesa, stante l'omessa notifica dell'avviso di accertamento.

4. Preliminarmente va disatteso l'assunto dell'Agenzia delle entrate, riproposto in controricorso, per la quale la comunicazione di presa in carico non sarebbe atto impugnabile.

4.1. La giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nel ritenere che l'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 non ha carattere tassativo, dovendo essere interpretato in senso estensivo. In tale prospettiva, si è chiarito che l'avviso di presa in carico, di per sé, è un atto privo di valenza provvedimentale e di autonoma lesività, in quanto si limita a informare il contribuente del passaggio di competenza della pratica dall'ente impositore all'agente della riscossione; pertanto, di regola, non è un atto autonomamente

impugnabile. La stessa giurisprudenza, tuttavia, ha individuato una fondamentale eccezione quando l'avviso di presa in carico sia il primo atto con cui si manifesta un precedente provvedimento lesivo, che potrebbe essere espresso, tacito o anche presupposto» (Cass. n. 1397/2025, n. 14768/2025).

In altri termini, l'impugnazione dell'avviso di presa in carico è ammessa quando esso costituisca il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria, a causa della mancata o invalida notifica dell'atto presupposto. In questo caso, l'impugnazione dell'atto successivo, non autonomamente lesivo, è funzionale a recuperare la tutela giurisdizionale e a far valere i vizi dell'atto presupposto non conosciuto. Tale principio è coerente con l'insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui il contribuente può impugnare la cartella di pagamento (o, come nel caso di specie, a comunicazione di presa in carico) che assume essere il primo atto con cui è venuto a conoscenza della pretesa tributaria, deducendo la mancata o invalida notifica dell'atto presupposto." (Cass., Sez. Un., Sent. n. 19704/2015).

Nella fattispecie, la contribuente ha lamentato proprio di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento e di aver appreso della pretesa solo tramite l'avviso di presa in carico. La statuizione del giudice del secondo grado è, pertanto, conforme a questi principi.

3. Il primo ed il secondo motivo, nella parte in cui propongono un vizio di omesso esame di fatti decisivi, sono inammissibili.

Nell'ipotesi di c.d. «doppia conforme», prevista dall'art. 348-ter, quinto comma c.p.c. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione, per evitare

l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; in senso conforme: Cass. Sez. U. n. 22430/2018).

4. I tre motivi sono pure inammissibili laddove censurano la sentenza per non aver rilevato l'incongruenza tra la presunta data di notifica dell'avviso di accertamento e la data di emissione e la mancanza della ricevuta di spedizione della CAN.

Le censure non si rapportano alla sentenza in esame che non ha affrontato nessuna delle due questioni dedotte le quali, per altro, sono rimaste estranee anche alla sentenza di primo grado. Entrambi i collegi di merito, infatti, si sono pronunciati esclusivamente sulla regolarità della notifica in rapporto al soggetto nelle mani del quale la medesima era avvenuta.

I motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del *thema decidendum* del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità. Pertanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la stessa in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità, ha l'onere di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto,

onde dar modo alla Corte di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 2038/2019, Cass. n. 24821/2025).

A tal fine, non può ritenersi sufficiente, per difetto di specificità, il mero accenno nel ricorso per cassazione al fatto che si trattava di questioni già proposte.

5. I tre motivi, infine, laddove censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto – con riferimento al profilo relativo al soggetto a mani del quale era avvenuta la consegna – correttamente notificato l'avviso di accertamento, sono ugualmente inammissibili.

5.1. La Corte di secondo grado ha rilevato che l'atto era stato recapitato presso il domicilio fiscale ed era stato ricevuto da persona che si era dichiarata «Marito-convivente» che aveva sottoscritto l'avviso di ricevimento con il nome «Paglia Angelo». Ha aggiunto che la diversità del nome del marito (Angelo anziché Giacomo), era frutto di un mero errore di scrittura del notificante, non inficiante la regolare notifica, stante anche la mancata proposizione della querela di falso, necessaria per vincere la fede privilegiata di cui gode sia la relazione di notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario attestante il compimento delle prescritte formalità, sia l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di aver eseguito la notificazione ai sensi dell'art.8 legge n. 890 del 1982.

5.2. La censura della ricorrente – la quale insiste sul dato che l'atto era stato consegnato al proprio cognato, non convivente – ancorché prospettata anche come *error in iudicando* o *error in procedendo* (oltre che come omesso esame di fatto decisivo), si risolve in una diversa ricostruzione in fatto, inammissibile in sede di legittimità. La sentenza, sulla scorta della documentazione in atti, ha accertato in fatto che l'atto era stato consegnato effettivamente a mani del marito della contribuente e che il nome (Angelo anziché Giacomo) era frutto di un

mero errore di scrittura. I motivi, di contro, si limitano ad affermare che il Collegio non avrebbe valutato gli elementi che dovevano portare a ritenere che l'atto impositivo fosse stato notificato a soggetto non legittimato a riceverlo.

5.3. I motivi, infine, non attingono la decisione nella parte in cui afferma che l'avviso di ricevimento – nel quale, al netto dell'errore materiale sul nome, l'agente notificatore aveva attestato la consegna a mani del marito convivente – era coperto da fede privilegiata.

5.4. Infine, l'accertamento in ordine alla regolare notifica dell'atto impositivo prodromico all'atto di presa in carico esclude, di per sé, la sussistenza di qualsiasi lesione del diritto di difesa che avrebbe potuto esplicarsi attraverso la sua tempestiva impugnazione.

6. Il ricorso, pertanto, va complessivamente dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.800,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 1° luglio 2026.

Il Presidente
Andreina Giudicepietro